TUTTI PDD CUNEO

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 ottobre 1997, si sono riunite:

- la Di.Tex.Al. spa, per i Punti Vendita della Provincia di Cuneo, rappresentata dai sigg. Invernizzi e Gelpi

- la Fisascat-Cisl di Cuneo, in persona del sig. A. Degioanni,

per analizzare e discutere quanto previsto dall' art. 5 della legge 863/84 in materia di orario supplementare da parte di personale assunto a tempo parziale, tenuto anche conto di quanto previsto dall' art. 51 del CCNL settore Terziario, rinnovato il 3.11.94.

Premesso che :

- le specifiche esigenze organizzative imposte dal servizio alla clientela rendono non attuabile una programmazione puntuale e completa dell' organizzazione del lavoro di preparazione e rifornimento merci, nonche' dell' attivita' di assistenza alla clientela;

- necessita' improvvise e non programmabili rendono necessarie soluzioni adeguate in tempi brevi, pena lo scadimento del servizio e la conseguente perdita del cliente;

Considerando che le esigenze di cui sopra, nonche' assenze improvvise dei dipendenti, non possono essere fronteggiate per le evidenti difficolta' genericamente ricorrendo a personale esterno,

Considerato il positivo riscontro in termini di crescita del livelli occupazionali che le agevolazioni all' utilizzo del part-time sino ad oggi concordate hanno avuto nelle realta' presenti in Provincia di Cuneo e gestite dalla societa',

preso atto di tutto quanto sopra esposto, le parti convengono:

- nelle unita' operative gestite dalla societa' Di.Tex.Al. spa situtate nella provincia di Cuneo, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale possono effettuare ore supplementari oltre il monte di cui all' art. 51 CCNL, con anticipazione o prolungamento dell' orario stabilito, qualora si rendano necessarie per una corretta ed efficiente esecuzione del servizio, a fronte di esigenze improvvise e non programmabili quali assenze per malattie o infortunio, nonche' a fronte delle necessita' organizzative per l' inventario o di analoghe necessita' di intensificazione dell' attivita' lavorativa aziendale. L'Azienda si impegna a comunicare alle OO.SS. semestralmente le ore di lavoro supplementere prestato dai singoli lavoratori.
- le ore supplementari prestate verranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL;

Considerata inoltre la comune positiva valutazione dei riflessi occupazionali e della crescita professionale realizzata sino ad oggi dai giovani assunti dalla societa' con contratto di apprendistato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale, le parti convengono sull' opportunita' di consentire l' assunzione a tempo parziale di giovani con contratto di apprendistato o formazione e lavoro. Anche a detti contratti deve intendersi applicabile quanto definito con il presente accordo.

Quanto qui concoprdato si intende quale espressa deroga ai sensi dell' art. 5 comma 4 della legge 863/84, a valersi a tutto il 31.12.1998.

DI.TEX.AL. SPA

FISASCAT-CISL CUNEO